



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021, del Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, della nota integrativa al bilancio e del piano degli indicatori di bilancio 2019/2021.

Il giorno **18** del mese di **MARZO 2019** ad ore **20.52** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Buffa Fabrizio**
2. **Burlini Paolo**
3. **Capraro Salvatore Enrico**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gioseffi Carola**
6. **Martini Alessandro**
7. **Nervo Oscar**
8. **Nervo Susi**
9. **Orvieto Elisa**

Sono assenti giustificati i Signori: **Avanzo Alessandro, Dalsaso Wilma, Nervo Lorenzo.**

Assiste il Vicesegretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in prima convocazione, la dott.ssa **Carola Gioseffi** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021, del Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, della nota integrativa al bilancio e del piano degli indicatori di bilancio 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige – L.R. n. 2 del 03.05.2018 e ss.mm.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Ricordato che in data 26 novembre 2018 è stata sottoscritta l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2018 con cui la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre al 31 marzo 2019.

Vista la deliberazione consiliare n. 8 dd. 04/07/2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione della giunta comunale n. 21 dd. 18.03.2019, con la quale sono stati individuati i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa rifiuti;
- deliberazione della giunta comunale n. 22 dd. 18.03.2019, di approvazione delle tariffe del servizio di fognatura per l'anno 2019;
- deliberazione della giunta comunale n. 23 dd. 18.03.2019, di approvazione delle tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2019.

Preso atto che le aliquote, le deduzioni e le detrazioni per l'anno d'imposta 2019 relative all'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) sono quelle approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 1 dd. 18.03.2019.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciale che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci ...".

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Richiamato il disposto dell'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) dove prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Richiamata la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

Vista la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, della Ragioneria generale dello Stato (RGS) che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243 /2012 con cui si prende atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 19/11/2018, aggiornato dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 8 dd. 04/07/2018 con la quale si rinvia all'anno 2020 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 , comma 2, e art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Dato atto che:

- La Giunta Comunale, con propria delibera n. 16 dd. 25/02/2019, ha approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021, Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, la nota integrativa e il piano degli indicatori;
- Il deposito degli atti di bilancio al Revisore è stato effettuato in data 28/02/2019 con e-mail;
- Il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati come da parere agli atti del prot. comunale n. 1387 dd. 05/03/2019;
- Il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. com.le n. 1279 dd. 27/02/2019, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del D. Lgs. N. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione, per i comuni trentini, riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018/2020.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 27/12/2018, ed in particolare l'articolo 10, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra Le revisioni di bilancio (Allegato C).

Visto lo schema del Piano degli indicatori di bilancio 2019-2021 (Allegato D).

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige – L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m..

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto lo Statuto Comunale

Visti i pareri favorevoli del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m..

Con voti favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.

- 2) **DI APPROVARE** il bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche in riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato	80.897,70	0,00	0,00
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	544.000,00	530.000,00	530.000,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	321.105,00	281.105,00	281.105,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.232.594,00	1.247.594,00	1.247.594,00
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.103.380,78	93.700,00	93.700,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
Totale entrate finali	3.201.079,78	2.152.399,00	2.152.399,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0	0	0
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Totale titoli	4.921.079,78	3.872.399,00	3.872.399,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.001.977,48	3.872.399,00	3.872.399,00

PARTE SPESA	2019	2020	2021
Disavanzo di amministrazione	0	0	0
TIT. 1 - Spese correnti	2.060.481,70	1.984.464,00	1.983.784,00

- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.154.180,78	100.000,00	100.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
- di cui fondo pluriennale vincolato	0	0	0
Totale spese finali	3.214.662,48	2.084.464,00	2.083.784,00
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	67.315,00	67.935,00	68.615,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 3572013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0	0	0
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Totale titoli	5.001.977,48	3.872.399,00	3.872.399,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.001.977,48	3.872.399,00	3.872.399,00

- 3) **DI APPROVARE** la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
- 4) **DI APPROVARE** il piano degli indicatori di bilancio 2019-2021
- 5) **DI DARE ATTO** che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati, con parere pervenuto al protocollo sub.1387 dd. 05/03/2019.
- 6) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/20147.
- 7) **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/05/2016 ed aggiornato il 15/810/16: l'invio dei dati alla BDAP assolve l'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
- 8) **DI DICHIARARE**, con separata votazione, (voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0), la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dott.sa Carola Gioseffi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 21.03.2019, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 21.03.2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- dichiarata immediatamente eseguibile
- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo